


## Le elezioni non finiscono mai



Gianpaolo Chiappetta


# Chiappetta resta consigliere

Il Tribunale di Catanzaro (presidente relatore Filardo) all'udienza del 26.11, accogliendo integralmente le tesi difensive svolte dall'avvocato Oreste Morcavallo ha respinto il ricorso proposto da Raffaele De Lorenzo confermando Gianpaolo Chiappetta consigliere regionale.

I fatti. Alle ultime elezioni regionali del 3 aprile 2004 per la lista dell'Udc risultavano eletti Roberto Occhiuto e Michele Trematerra. Primo dei non eletti era Gianpaolo Chiappetta.

Nelle elezioni politiche del 13 aprile 2008 Roberto Occhiuto veniva eletto alla carica di deputato ed in data 6 maggio 2008 si dimetteva da consigliere regionale.

Il 28 maggio 2008 il consiglio regionale attribuiva il seggio re-sosi vacante al Chiappetta, primo dei non eletti. Avverso la proclamazione di Chiappetta proponeva ricorso al Tribunale di Catanzaro Raffaele De Lorenzo, secondo dei non eletti per la lista Udc, sostenendo la ineleggibilità del Chiappetta per avere questi ricoperto la carica di consigliere di amministrazione della srl Comac, società a partecipazione maggioritaria della Regione. Morcavallo, nell'interesse del consigliere regionale Chiappetta, si opponeva al ricorso sostenendo che la legge elettorale individua quale causa di

  
 REPUBBLICA ITALIANA  
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
 IL TRIBUNALE DI CATANZARO  
 PRIMA SEZIONE CIVILE

Composto da:

1) dott. Alberto Nicola Filardo	presidente relatore
2) dott.ssa Adriana Pezzo	giudice
3) dott.ssa Maria Rosaria di Girolamo	giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 2582/2008 R. G.,  
vertente tra  
De Lorenzo Raffaele, selettivamente domiciliato a Catanzaro, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Pullano e Leopoldo Lupia in virtù di mandato a margine del ricorso introduttivo,  
ricorrente

contro  
Chiappetta Gianpaolo, selettivamente domiciliato a Cosenza, rappresentato e difeso dall'avv. Oreste Morcavallo in virtù di mandato a margine del controricorso,  
controricorrente

e  
Regione Calabria, in persona del Presidente pro-tempore,  
convenuto contumace

e  
Consiglio Regionale della Calabria, in persona del legale rappresentante,  
convenuto contumace


nonché  
con l'intervento del P. M.

Il tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da De Lorenzo Raffaele, con ricorso depositato il 27.6.2008, notificato il 18.7.2008 nei confronti di Chiappetta Gianpaolo, della Regione Calabria, del Consiglio regionale della Calabria, depositato nuovamente il 22.7.2008, e con l'intervento del P. M., ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- 1) rigetta il ricorso;
- 2) dichiara compensate le spese del giudizio tra le parti costituite;
- 3) nulla sulle spese nei confronti delle parti contumaci.

Così deciso a Catanzaro il 26.11.2008.

Il Presidente  
Dott. Alberto Nicola Filardo



ineleggibilità la partecipazione della Regione a società per azioni, avendo voluto il legislatore circoscrivere a tale forma societaria l'ipotesi limitativa dell'elettorato passivo, senza alcuna possibilità di interpretazione analogica o estensiva della norma. Il Tribunale di Catanzaro, dopo ampia discussione, respingeva il ricorso.

**Respinto il ricorso di De Lorenzo**  
Accolta totalmente la tesi difensiva dell'avvocato Oreste Morcavallo

«Esprimo grande soddisfazione - ha commentato il noto amministrativista calabrese Morcavallo - per l'esito giudiziale ma soprattutto per l'affermazione delle tesi giuridiche in una vicenda che non ha precedenti in Italia e per la conferma della volontà dell'elettorato che aveva largamente premiato il consigliere regionale».